



## Regolamento contribuzione studentesca Anno accademico 2019/2020

*Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2019*

*Integrato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2020 e del 29 ottobre 2020*

### Articolo 1

#### Definizioni e norme applicate

Ai fini del presente Regolamento si riportano le seguenti definizioni:

a) **CFU**: tutti i crediti formativi universitari conseguiti dallo studente nella sua carriera per qualsiasi attività effettuata nel periodo di iscrizione. Tra i CFU conseguiti non si tiene conto di quelli convalidati in ingresso perché riferiti ad attività svolte in un periodo nel quale lo studente non era iscritto nell'attuale carriera. Per i CFU convalidati per passaggio di corso si considera la data di effettivo conseguimento relativa alla carriera di provenienza.

b) **D.lgs n. 68/2012**: il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 - Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

c) **ISEE**: l'Indicatore della situazione economica equivalente, determinato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 e con le riduzioni previste al Capo VI - Contribuzione in base all'ISEE.

d) **L. n. 232/2016**: la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, in particolare l'articolo 1, commi da 252 a 267.

e) **Studente in corso**: lo studente con un numero di anni di iscrizione nell'attuale carriera pari alla durata normale del tipo di corso di studi frequentato. Il calcolo degli anni di iscrizione decorre dall'anno di prima immatricolazione nell'attuale carriera. Un eventuale passaggio non interrompe il calcolo degli anni di iscrizione. Nel calcolo non si tiene conto degli anni di sospensione o di interruzione della carriera. Per gli studenti già in possesso di un titolo universitario o che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) nel calcolo degli anni di iscrizione si terrà conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

f) **Studente fuori corso**: lo studente con un numero di anni di iscrizione nell'attuale carriera superiore alla durata normale del corso al quale è iscritto (per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di "studente in corso").

g) **Studente inattivo**: lo studente iscritto da almeno due anni, che nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, non ha conseguito almeno un credito formativo o se studente iscritto a corsi precedenti il D.M. 509/1999 almeno un esame.

h) **Contributo calmierato studenti in corso e fuori corso entro un anno**: Norma mantenuta per memoria. Con l'applicazione della no tax area ad Euro 23.000,00 e considerati gli importi contributivi decisi dall'Ateneo nessuno studente rientra nell'agevolazione prevista dalla L. 232/2016, che viene assorbita dall'applicazione dell'esonerazione totale. Agli studenti in corso e agli studenti fuori corso, iscritti al

primo anno fuori corso in un corso di laurea e di laurea magistrale, che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto 2019 abbiano conseguito almeno 25 CFU o 10 CFU, se si iscrivono al secondo anno, si applicherà un contributo calmierato non superiore al 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro. Per gli studenti immatricolati non si tiene conto del requisito relativo ai CFU. Il contributo calmierato sarà applicato soltanto se inferiore al contributo onnicomprensivo annuale deciso dall'Ateneo.

i) **Contributo calmierato studenti fuori corso iscritti da oltre un anno:** Agli studenti fuori corso, iscritti oltre il primo anno fuori corso in un corso di laurea e di laurea magistrale, che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto 2019 abbiano conseguito almeno 25 CFU o, se iscritti a corsi precedenti il D.M. 509/99, superato 3 esami, si applicherà un contributo calmierato non superiore al 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro aumentato del 50%, con un valore minimo di 200,00 €. Il contributo calmierato sarà applicato soltanto se inferiore al contributo onnicomprensivo annuale deciso dall'Ateneo.

<b>Capo I - Ammontare della contribuzione per i corsi di studio previsti dal D.M. 270/2004, dal D.M. 509/1999 e dagli ordinamenti previgenti</b>
--

**Articolo 2****Calcolo della contribuzione**

Ai sensi del D.lgs. n. 68/2012 e della L. n. 232/2016, il contributo onnicomprensivo annuale dei singoli studenti è calcolato sulla base dell'ISEE, richiesto nell'anno 2019 o 2020 al quale si applicano le riduzioni previste dal presente Regolamento al Capo VI - Contribuzione in base all'ISEE.

**Articolo 3****Contribuzione per i corsi di studio**

Il contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di laurea e ai diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti è indicato nelle seguenti tabelle allegate al presente Regolamento di cui fanno parte integrante.

Le tabelle riportano la variazione del contributo onnicomprensivo annuale in funzione dell'ISEE, del corso di studio di iscrizione, della condizione di studente in corso o studente fuori corso, studente inattivo, del numero di anni di fuori corso e del conseguimento di CFU:

- Allegato 1 – Studenti in corso.
- Allegato 2 – Studenti fuori corso.
- Allegato 3 – Studenti iscritti a Corsi di laurea erogati in modalità e-learning e blended-e-learning (modalità mista).

Il contributo onnicomprensivo annuale copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, autocertificazioni, piani di studio, domanda di laurea, stampa del diploma di conseguimento titolo, ecc.). Oltre al contributo onnicomprensivo annuale l'Ateneo non può istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.

**Articolo 4****Adempimenti per la regolare iscrizione**

Per essere regolarmente iscritti gli studenti devono versare il contributo onnicomprensivo annuale e le seguenti imposte e tasse:

- a) Imposta di bollo di 16,00 €;
- b) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario nella misura fissata dalla Regione Autonoma della Sardegna, se dovuta.

L'imposta di bollo è dovuta da tutti gli studenti anche da coloro che, ai sensi degli articoli riportati nel Capo II - Esoneri del presente regolamento, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

**Articolo 5****Studente a tempo parziale**

Allo studente, non in possesso di altro titolo universitario di pari livello o superiore, che in applicazione delle norme previste dal Regolamento carriere amministrative studenti, abbia optato per un impegno didattico a tempo parziale, si applicherà il contributo onnicomprensivo annuale calcolato per lo studente in corso ridotto del 10%.

La durata del beneficio non può superare il doppio della durata normale del corso di studi al quale lo studente è iscritto.

Al termine del beneficio allo studente si applicherà il contributo onnicomprensivo annuale calcolato per lo studente fuori corso.

Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di "studente in corso".

**Articolo 6****Maggiorazione per ritardata iscrizione e ritardato pagamento del saldo**

Qualora il pagamento della prima rata venga effettuato dopo il 4 ottobre 2019 allo studente verrà applicata una maggiorazione come da tabella che segue:

<b>Iscrizioni e immatricolazioni dal 5 ottobre al 2 novembre</b>	<b>15,00 €</b>
<b>Iscrizioni e immatricolazioni oltre il 2 novembre</b>	<b>40,00 €</b>

Qualora il pagamento della seconda rata venga effettuato dopo il 2 marzo 2020 allo studente verrà applicata una maggiorazione di 15,00 €.

Qualora il pagamento della terza rata venga effettuato dopo il 30 giugno 2020 allo studente verrà applicata una maggiorazione come da tabella che segue:

<b>Pagamento della terza rata oltre il 30 giugno 2020</b>	<b>40,00 €</b>
---	----------------

Qualora il pagamento di un contributo dovuto per l'iscrizione ad un Corso di studio, fatta eccezione per i Corsi di laurea e ai diplomi universitari ai quali si applicano i commi precedenti, venga effettuato oltre la data di scadenza allo studente verrà applicata una maggiorazione come da tabella che segue:

<b>Pagamento entro un mese dalla scadenza</b>	<b>15,00 €</b>
<b>Pagamento oltre un mese dalla scadenza</b>	<b>40,00 €</b>

#### **Articolo 7**

##### **Maggiorazione per la presentazione tardiva dell'autorizzazione all'Ateneo per l'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati dell'INPS**

Qualora lo studente presenti l'autorizzazione all'Ateneo per l'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati dell'INPS, per la riduzione della contribuzione massima, oltre la data di scadenza, sarà applicata una maggiorazione di 40,00 € se la presentazione è effettuata entro il termine per il pagamento della terza rata; di 120,00 € se la presentazione è effettuata successivamente alla scadenza della terza rata.

Lo studente non può in ogni caso presentare l'autorizzazione oltre il termine dell'anno accademico fissato al 30 settembre 2020, salvo che per gravi motivi personali o familiari, che devono essere adeguatamente certificati.

Salvo che per errore materiale o per correzione dell'ISEE apportata d'ufficio dall'INPS non è possibile procedere alla modifica dell'ISEE già acquisito. In questi limitati casi la modifica del valore ISEE non comporta l'applicazione di alcuna maggiorazione.

#### **Articolo 8**

##### **Frequenza corsi singoli e attività didattiche erogate in modalità e-learning**

I laureati/diplomati dell'ateneo cagliaritano, di altri atenei, gli studenti stranieri e le persone interessate, che non sono iscritte a nessun corso di studio dell'Ateneo, ammesse alla frequenza di corsi singoli devono versare un contributo di 62,60 € per ogni singolo corso e di 125,25 € per il contributo di iscrizione (oltre al bollo nella misura di legge). Per l'iscrizione ai corsi singoli erogati in modalità e-learning il contributo per la frequenza è di 212,70 €.

Gli studenti iscritti ad un corso erogato in modalità tradizionale, che intendano frequentare un'attività didattica erogata in modalità e-learning dovranno versare un contributo di frequenza di 103,15 € per ogni attività.

Gli studenti, immatricolati condizionatamente ad un corso di laurea magistrale, che non perfezionano l'immatricolazione, per l'iscrizione ai corsi singoli dello stesso corso di laurea magistrale versano esclusivamente il contributo di iscrizione di 125,25 € (oltre al bollo nella misura di legge). Per il pagamento

dell'importo dovuto potranno utilizzare parte delle somme versate come contributo onnicomprensivo annuale al corso di laurea magistrale.

Il contributo versato dagli studenti, già in possesso di laurea, per l'iscrizione ai corsi singoli al fine di acquisire i requisiti curriculari per l'accesso al corso di laurea magistrale, sarà utilizzato in compensazione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto ai fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, qualora l'immatricolazione al corso di laurea magistrale avvenga nel medesimo anno accademico.

## **Articolo 9**

### **Passaggi di corso**

Gli studenti che effettuano un passaggio di corso devono versare un contributo di 18,15 € più 16,00 € di bollo.

Per i passaggi, all'interno della stessa facoltà, ai corsi previsti dal D.M. 270/2004 dagli ordinamenti previgenti non è richiesta alcuna contribuzione.

## **Articolo 10**

### **Altri Contributi:**

<b>Riconoscimento di titolo straniero (equipollenza o abbreviazione corso)</b>	321,75 €
<b>Duplicato libretto iscrizione o Tessera unica studente</b>	20,45 €
<b>Trasferimenti dall'università di Cagliari ad altra sede universitaria</b>	186,70 €
<b>Trasferimento da altra sede verso l'università di Cagliari</b>	62,60 €
<b>Duplicato diploma di laurea</b>	20,45 €
<b>Tirocinio di adattamento (per semestre)</b>	330,35 €
<b>Per l'invio del diploma al domicilio dell'interessato</b>	15,80 €
<b>Per le attività relative alla convalida di CFU in ingresso acquisiti in una precedente carriera o in corsi singoli</b>	102,20 €

L'imposta di bollo sarà versata in modo virtuale, se previsto dall'Ateneo, o tramite contrassegno telematico applicato sull'istanza.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

Gli studenti che abbiano titolo a rimborsi delle tasse pagate per l'anno accademico 2019/2020 e per eventuali anni precedenti non dovranno presentare nessuna domanda di rimborso.

Il rimborso sarà calcolato in automatico e sarà erogato su un conto corrente bancario o postale o una "carta conto" intestati allo studente.

In alternativa lo studente potrà richiedere il rimborso per cassa allo sportello bancario, se l'importo da restituire è inferiore a 1.000,00 €.

Non si procederà ai rimborsi di importo complessivo inferiore ad 1,00 €.

## **Articolo 12**

### **Contributo per la partecipazione alle selezioni per l'ammissione ai Corsi di studio e agli esami di stato**

Coloro che presentano domanda per la partecipazione alle selezioni o ai test di ammissione ai Corsi di studio, di qualunque livello, e agli esami di stato dovranno versare il contributo previsto nella seguente tabella:

<b>Ammissione ai Corsi di studio</b>	23,05 €
<b>Partecipazione agli esami di stato</b>	86,35 € oltre il rimborso delle spese assicurative

Qualora il test di ammissione sia gestito aderendo ad una convenzione/contratto con uno o più Enti, che organizzano la selezione o il test, il contributo è dovuto nell'importo stabilito nella convenzione/contratto e con le modalità che saranno riportate nei singoli bandi di ammissione.

### **Articolo 13**

#### **Contributo corsi in lingua straniera e in lingua italiana Erasmus Alfa**

Gli studenti dell'Università di Cagliari, che si iscrivono ad un corso in lingua straniera Erasmus Alfa della durata di ore 60, contribuiscono ai costi con il pagamento di un contributo di 84,25 €.

Gli studenti stranieri partecipanti a programmi di mobilità internazionale Erasmus+ o Globus, che si iscrivono ad un corso in lingua italiana Erasmus Alfa contribuiscono ai costi con il pagamento di un contributo di 84,25 € per la frequenza di corsi della durata di ore 60 o di 52,10 € per la frequenza di corsi della durata di ore 40. Tale contributo è pari a 154,70 € (60 ore) e 61,15 € (40 ore) per gli studenti stranieri, che non sono iscritti all'Ateneo e non hanno lo status di studente Erasmus+ o Globus.

### Articolo 14

#### **Studenti beneficiari o idonei delle borse di studio dell'ERSU**

Gli studenti beneficiari o idonei delle borse di studio concesse dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU), d'ufficio, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora lo studente, esonerato ai sensi del precedente comma, versi la prima rata delle tasse universitarie la stessa sarà rimborsata entro un mese dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio.

Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio.

### Articolo 15

#### **Studenti con disabilità**

Gli studenti con disabilità, iscritti ai dei corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica o equipollente, di specializzazione e di dottorato di ricerca, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, a domanda, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, a norma delle disposizioni vigenti.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il riconoscimento dell'handicap o il grado di invalidità.

### Articolo 16

#### **Studenti immatricolati al primo anno con un ISEE entro 23.000,00 Euro**

Gli studenti che si immatricolano al primo anno in un corso di laurea e di laurea magistrale, che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 23.000,00 Euro sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti che si immatricolano e, a seguito di un'abbreviazione di carriera e del numero di crediti formativi universitari riconosciuti, vengono iscritti ad un anno successivo al primo.

### Articolo 17

#### **Studenti in corso iscritti al secondo anno con un ISEE entro 23.000,00 Euro e 10 CFU conseguiti**

Gli studenti in corso, che si iscrivono al secondo anno in un corso di laurea e di laurea magistrale, che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 23.000,00 Euro e al 10 agosto 2019 abbiano conseguito almeno 10 CFU, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di "studente in corso".

### Articolo 18

#### **Studenti in corso iscritti oltre il secondo anno e studenti fuori corso iscritti al primo anno fuori corso con un ISEE entro 23.000,00 Euro e 25 CFU conseguiti**

Gli studenti in corso, che si iscrivono oltre il secondo anno e gli studenti fuori corso iscritti al primo anno fuori corso in un corso di laurea e di laurea magistrale, che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 23.000,00 Euro e nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto 2019 abbiano conseguito almeno 25 CFU, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di "studente in corso".

### Articolo 19

#### **Studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano, accordi con Atenei stranieri, richiedenti asilo o rifugiati**

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi, d'ufficio, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, che si iscrivono ad un Corso dell'Ateneo a seguito di accordi con Università straniere o con altre organizzazioni, sottoscritti dall'Università degli Studi di Cagliari, che prevedono espressamente il beneficio in argomento.

L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, che si iscrivono ad un Corso dell'Ateneo e hanno presentato allo Stato italiano richiesta di protezione internazionale (richiedente asilo) o hanno ottenuto lo status di rifugiato o sono titolari di protezione sussidiaria o umanitaria.

L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche per l'iscrizione ai Corsi singoli.

## **Articolo 20**

### **Orfani e studentesse/i decedute/i**

Lo studente in corso che dichiara un ISEE non superiore a 23.000,00 € e un ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) non superiore a 50.000,00 €, che diventi orfano di entrambi i genitori, ovvero del genitore unica fonte di reddito, nel corso del 2019 o del 2020 ha diritto, previa domanda, all'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

A seguito di presentazione della domanda degli aventi diritto, in caso di decesso della/o studentessa/e saranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo onnicomprensivo per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento.

## **Articolo 21**

### **Situazioni di eccezionale gravità**

Sono esonerati a domanda dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti, che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e si trovano in una delle seguenti particolari situazioni familiari o personali:

- studenti di cittadinanza italiana con famiglia stabilmente residente all'estero;
- studenti con genitore disoccupato iscritto al Centro per l'impiego;
- studenti con genitore iscritto nelle liste di mobilità;
- studenti con genitore beneficiario della cassa integrazione guadagni;
- studenti - coniugati o con figli minori – che sono stati licenziati nell'anno 2019 e risultano iscritti al Centro per l'impiego;
- studenti - coniugati o con figli minori - iscritti nelle liste di mobilità;
- studenti - coniugati o con figli minori - beneficiari della cassa integrazione guadagni;
- studenti per i quali i servizi sociali pubblici rilasciano idonea documentazione di disagio socio/economico;
- studenti detenuti degli Istituti penitenziari della Sardegna, come indicato nella convenzione con il Ministero della Giustizia;
- studenti figli di beneficiario della pensione di inabilità, di orfani di guerra, di ciechi civili, di mutilati ed invalidi di guerra o di invalidi del lavoro o di servizio.

L'esonero non può essere concesso se lo studente appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE è superiore a 23.000,00 € e il cui ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) è superiore a 50.000,00 € e se lo studente è iscritto fuori corso da oltre due anni per i corsi di laurea triennali, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e da oltre un anno per i corsi di laurea magistrale biennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Le istanze per questa tipologia di esonero devono essere presentate improrogabilmente entro il 4 ottobre 2019 per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole.

Sono parzialmente esonerati, a domanda, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti il cui nucleo familiare è stato vittima di una calamità naturale nel corso dell'anno accademico. Per la concessione dell'esonero è necessario produrre idonea documentazione attestante il danno subito e gli eventuali rimborsi ottenuti. La percentuale di esonero, che non potrà superare il 50%, sarà determinata



in funzione del valore del danno non rimborsato e dell'ISEE dichiarato.

Sono totalmente esonerati, a domanda, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti residenti – ovvero il cui nucleo familiare è residente – nei seguenti Comuni colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016: MARCHE 1. Acquasanta Terme (AP) 2. Arquata del Tronto (AP) 3. Montefortino (FM) 4. Montegallo (AP) 5. S. Montemonaco (AP) ABRUZZO 1. Montereale (AQ) 2. Capitignano (AQ) 3. Campotosto (AQ) 4. Valle Castellana (TE) 5. Rocca Santa Maria (TE) LAZIO 1. Accumoli (RI) 2. Amatrice (RI) 3. Cittareale (RI) UMBRIA 1. Cascia (PG) 2. Monteleone di Spoleto (PG) 3. Norcia (PG) 4. Preci (PG).

## **Articolo 22**

### **Diplomati con il massimo dei voti (100/100 e la lode o 100/100)**

Gli studenti, che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e che hanno conseguito il diploma con la votazione di 100/100 e la lode o 100/100 e si iscrivono per la prima volta in corsi di primo livello o in corsi di laurea a ciclo unico, il primo anno sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. L'esonero sarà applicato d'ufficio utilizzando le informazioni presenti nel sistema informativo per la didattica e inserite online dallo studente durante la compilazione della domanda d'immatricolazione, con successiva verifica della veridicità delle stesse acquisendo la conferma presso la scuola superiore.

## **Articolo 23**

### **Studenti che si laureano nei mesi di marzo e aprile**

Gli studenti, che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e che si laureano nei mesi di marzo e aprile, che ai sensi dell'attuale regolamento didattico devono iscriversi al nuovo anno accademico, verseranno il contributo onnicomprensivo annuale nella misura di 219,00 € o nel minore importo previsto a seguito dell'applicazione del calcolo ordinario, oltre a tutte le imposte di bollo e, se dovuta, la tassa regionale per il diritto allo studio.

## **Articolo 23 - Bis**

### **Situazioni di eccezionale gravità previste dall'articolo 21 e dalla grave crisi economica e sociale causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Agli studenti, che rientrano in una delle situazioni di eccezionale gravità indicate dall'articolo 21, che non hanno presentato la domanda di esonero o avevano un numero di anni di iscrizione che non permetteva la concessione dello stesso, si applica l'esonero dal versamento della terza rata del contributo onnicomprensivo annuale. Lo studente deve appartenere ad un nucleo familiare il cui ISEE, per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, ordinario o corrente non sia superiore a 23.000,00 € e il cui ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) non sia superiore a 50.000,00 €. Non si valutano il numero di anni di iscrizione. Le istanze devono essere presentate improrogabilmente entro il 15 luglio 2020.

## **Articolo 23 - Ter**

### **Situazioni determinate dalla grave crisi economica e sociale causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Gli studenti, che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero, che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE, per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, ordinario o corrente non è superiore a 23.000,00 € e il cui ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) non è superiore a 50.000,00 €, nel quale uno dei componenti rientra in una delle misure, riportate di seguito, previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i. e dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., sono esonerati dal versamento della terza rata del contributo onnicomprensivo annuale.

Qualora dopo la presentazione della domanda di esonero il beneficio legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non venga concesso o venga revocato, lo studente ha l'obbligo di comunicarlo all'Ateneo, che procederà all'emissione della terza rata senza alcuna sovrattassa.

L'omissione della comunicazione della revoca del beneficio o della mancata concessione dello stesso determina l'applicazione della sanzione per dichiarazione mendace prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000.

Le istanze per questa tipologia di esonero devono essere presentate improrogabilmente entro il 15 luglio 2020.

Elenco delle misure previste dai D.L. nn. 18/2020 e 34/2020:

- Lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e hanno presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario (articolo 19 del D.L. 18/2020).
  - Lavoratori di aziende che avevano un trattamento di integrazione salariale straordinario per i quali il datore di lavoro ha presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (articolo 20 del D.L. 18/2020).
  - Lavoratori di aziende che avevano in corso un assegno di solidarietà per i quali il datore di lavoro ha presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (articolo 21 del D.L. 18/2020).
  - Lavoratori per i quali il datore di lavoro ha richiesto la cassa integrazione in deroga (articolo 22 del D.L. 18/2020).
  - Datori di lavoro (imprenditori individuali) che hanno richiesto la concessione degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
  - Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 27 del D.L. 18/2020.
  - Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 28 del D.L. 18/2020.
  - Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 29 del D.L. 18/2020.
  - Lavoratori del settore agricolo che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 30 del D.L. 18/2020.
  - Lavoratori dello spettacolo che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 38 del D.L. 18/2020.
  - Lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e hanno richiesto l'indennità a carico del "Fondo per il reddito di ultima istanza" (articolo 44 del D.L. 18/2020).
  - Collaboratori sportivi che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 96 del D.L. 18/2020.
  - Soggetti che hanno presentato domanda per il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del D.L. 34/2020.
  - Soggetti che hanno presentato domanda per le agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto previste dall'articolo 38 del D.L. 34/2020.
  - Componente di un nucleo familiare che ha presentato la domanda per il reddito di emergenza previsto dall'articolo 82 del D.L. 34/2020.
  - Lavoratori che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 84 del D.L. 34/2020.
  - Lavoratori domestici che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 85 del D.L. 34/2020.
  - Lavoratori sportivi che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 98 del D.L. 34/2020.
  - Soggetti che hanno presentato domanda per il "bonus una tantum edicole" previsto dall'articolo 189 del D.L. 34/2020.
  - Soggetti che hanno richiesto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 245 del D.L. 34/2020.
- Il presente elenco potrà essere integrato con provvedimento del Rettore sulla base di ulteriori interventi normativi o per fattispecie ulteriormente individuate.

#### **Articolo 24**

##### **Ricongiungimento carriera**

Lo studente che, dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici, voglia proseguire gli studi deve pagare per ogni anno accademico di mancata iscrizione, un contributo fisso di 71,55 €.

Se lo studente contestualmente alla richiesta di prosecuzione degli studi presenta domanda di passaggio ad un corso di studi attivo (corso nel quale sono offerti degli insegnamenti) il contributo fisso ammonta ad 20,45 € per ogni anno accademico di mancata iscrizione.

Qualora lo studente non accetti il passaggio sarà dovuta la differenza (51,10 €) tra i due importi per ogni anno accademico di mancata iscrizione.

Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

#### **Articolo 25**

##### **Interruzione per servizio civile, nascita e adozione figli**

A domanda degli interessati il ricongiungimento della carriera si applica alle studentesse e agli studenti per l'anno di servizio civile, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio. In questi casi il contributo fisso annuale non è dovuto. Gli studenti non possono effettuare nell'anno accademico di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

#### **Articolo 26**

##### **Interruzione per malattia e situazioni di eccezionale gravità**

Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (minimo sei mesi) debitamente certificate sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e del contributo fisso previsto dall'articolo 24 per l'anno accademico nel quale si è verificata l'interruzione. Se il periodo di interruzione è inferiore all'anno e riguarda più anni accademici, il beneficio sarà applicato nell'anno accademico nel quale ricade il maggior numero di mesi di interruzione. Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Gli studenti che rientrano nelle situazioni familiari o personali di eccezionale gravità indicate nell'articolo 21, in caso di interruzione degli studi, sono esonerati dal pagamento del contributo fisso annuale; negli anni accademici di interruzione non possono effettuare nessun atto di carriera e la richiesta non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

#### **Articolo 27**

##### **Sospensione della carriera**

L'importo indicato nell'articolo 24, comma 1, è dovuto anche per ogni anno accademico di sospensione della carriera secondo la disciplina prevista dal Regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti.

Se la sospensione della carriera è di durata inferiore all'anno accademico lo studente dovrà versare il contributo onnicomprensivo annuale per intero.

**Articolo 28**

**Borse per i laureati**

L'Ateneo costituisce un fondo pari al 0,8% del contributo onnicomprensivo annuale versato dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale con il quale concede delle borse di 1.000,00 € da ripartirsi in funzione del merito tra gli studenti, iscritti in corso, come definiti all'articolo 1. Gli studenti a tempo parziale possono concorrere solo se hanno concluso gli studi entro la durata normale del proprio corso. Nell'avviso verranno definiti i criteri e il numero di borse, da ripartire tra i laureati, facendo riferimento alle diverse Facoltà dell'Ateneo.

**Articolo 29**

**Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti**

Gli studenti che, nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo), conseguono almeno 50 Crediti Formativi Universitari (CFU) beneficeranno di un rimborso parziale nella misura del 10% del contributo onnicomprensivo annuale versato.

## Capo V – Scadenze pagamenti tasse e contributi

### Articolo 30

#### Rateizzazione

Per l'Anno Accademico 2019/2020 le tasse devono essere versate in tre soluzioni temporali:

1. la prima rata da pagare entro il 4 ottobre 2019:
  - con la sola imposta di bollo di 16,00 € per gli studenti che nel corrente anno si immatricolano e per gli esonerati;
  - di importo variabile per gli studenti non esonerati che si iscrivono ad anni successivi al primo, in funzione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto:
  - Per gli studenti collocati nelle fasce ISEE dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup>: 235,00 €, di cui 16,00 € di imposta di bollo;
  - Per gli studenti collocati nelle fasce ISEE dalla 6<sup>a</sup> alla 18<sup>a</sup>: 263,00 €, di cui 16,00 € di imposta di bollo;
  - Per gli studenti collocati nelle fasce ISEE 19<sup>a</sup> e 20<sup>a</sup> o che non hanno presentato l'autocertificazione della condizione economica: 365,00 €, di cui 16,00 € di imposta di bollo.
2. La seconda rata, da pagare entro il 30 giugno 2020, sarà così differenziata:
  - per gli studenti che si sono immatricolati nel corrente anno 286,25 €, se collocati entro la 18<sup>a</sup> fascia o il minore importo dovuto; il 30% del contributo onnicomprensivo dovuto per coloro che sono collocati nelle fasce ISEE 19<sup>a</sup> e 20<sup>a</sup>.
  - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: 67,25 € se collocati entro la 18<sup>a</sup> fascia o il minore importo dovuto; il 30% del contributo onnicomprensivo dovuto per coloro che sono collocati nelle fasce ISEE 19<sup>a</sup> e 20<sup>a</sup> al netto dell'importo versato con la 1<sup>a</sup> rata se collocati nelle fasce ISEE 19<sup>a</sup> e 20<sup>a</sup>.
3. La terza rata da pagare entro il 31 luglio 2020, o 10 giorni prima la data prevista per l'appello di laurea per chi consegue il titolo prima della scadenza indicata, contiene il saldo del contributo onnicomprensivo dovuto.

Per le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche per coloro che presentano domanda di immatricolazione sotto condizione, il versamento della 1a rata deve essere effettuato entro il 4 ottobre 2019 (se non diversamente previsto negli specifici bandi di selezione per i corsi a numero programmato). Entro il 2 marzo 2020 dovrà essere versata la Tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuta. (La verifica verrà effettuata sulla base del reddito del nucleo familiare acquisito dalla banca dati dell'INPS, così come specificato all'articolo 31).

Il versamento delle tasse universitarie sarà effettuato mediante il MAV (pagamento mediante avviso) bancario, pagabile gratuitamente:

- online tramite l'internet banking di qualunque istituto di credito;
- tramite gli sportelli automatici Bancomat del Banco di Sardegna S.p.A. o di altri istituti, che forniscano analogo servizio;
- in contanti presso qualunque sportello bancario sull'intero territorio nazionale.

Il MAV, con i dati personali dello studente e l'importo da versare, dovrà essere scaricato nella pagina personale dei servizi online – sezione pagamenti.

Il pagamento delle tasse universitarie sarà possibile, previa attivazione da parte dell'Ateneo, anche mediante PAGOPA, il servizio realizzato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili nel sito [www.unica.it](http://www.unica.it).

L'Ateneo comunicherà agli iscritti tramite e-mail l'emissione dei pagamenti relativi alla 1<sup>a</sup>, alla 2<sup>a</sup> e alla 3<sup>a</sup> rata.

La mancata ricezione della comunicazione non esonera lo studente dal pagamento, che se effettuato oltre i termini comporta l'applicazione della sovrattassa prevista dall'articolo 6.

Verranno abbuonati i singoli pagamenti di importo inferiore ad 1,00 €.

## Capo VI – Contribuzione in base all'ISEE

### Articolo 31

#### Autocertificazione dell'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione nell'anno 2019 o 2020 della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) allo stesso Ente o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o ai Comuni. Lo studente, tramite procedura online, dovrà autorizzare l'Ateneo ad acquisire dall'INPS l'ISEE e tutte le informazioni presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e inserire le altre informazioni utili per il calcolo del contributo onnicomprensivo annuale o per le verifiche sulla correttezza dei dati inseriti, tramite la procedura online, disponibile dal mese di agosto, nella sezione servizi online agli studenti.

Il termine, per autorizzare l'Ateneo ad acquisire dall'INPS l'ISEE e inserire le ulteriori informazioni, è fissato al 31 dicembre 2019.

La presentazione oltre il termine comporta l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 7.

Lo studente, in ogni caso, non può autorizzare l'Ateneo ad acquisire dall'INPS l'ISEE e inserire le ulteriori informazioni, oltre il termine dell'anno accademico fissato al 30 settembre 2020, salvo che per gravi motivi personali o familiari, che devono essere adeguatamente certificati.

### Articolo 32

#### Riduzione dell'ISEE in funzione della residenza del nucleo familiare

All'ISEE dichiarato al fine del calcolo delle tasse dovute sarà applicata d'ufficio la seguente percentuale di riduzione, in funzione del Comune di residenza del nucleo familiare o dello studente, qualora sia unico componente del nucleo familiare:

Luogo di residenza	% le di riduzione dell'ISEE
Entro i 50 Km	0
Oltre i 50 Km	5%
Nuorese, Baronia, Ogliastra e Sassarese	10%
Gallura	15%
Fuori Sardegna	20%

### Articolo 33

#### Studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare

Agli studenti, non esonerati dal pagamento delle tasse, iscritti in questo Ateneo in corsi di laurea e laurea magistrale appartenenti allo stesso nucleo familiare all'ISEE sarà applicata d'ufficio la seguente riduzione:

Numero componenti, non esonerati dal pagamento delle tasse, iscritti all'Università di Cagliari in corsi di laurea e laurea magistrale	% le di riduzione dell'ISEE
2	10%
3	15%
4	20%
5	25%
6 o superiore	30%

### Articolo 34

#### Studenti stranieri residenza

Gli studenti stranieri, ai fini della riduzione dell'ISEE, in funzione della residenza del nucleo familiare, sono considerati residenti fuori dalla Sardegna indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente sia residente in Sardegna.

### **Articolo 35**

#### **Studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia**

Gli studenti stranieri in possesso di un codice fiscale, che hanno residenza anagrafica in Italia, devono richiedere l'attestazione ISEE e inserire le informazioni previste nell'autocertificazione della condizione economica indicata all'articolo 31. Se i genitori dello studente non sono residenti in Italia, oltre all'autocertificazione della condizione economica, dovranno presentare agli uffici la documentazione relativa ai redditi e ai patrimoni posseduti dai genitori, con le modalità indicate nell'articolo 36. L'ISEE complessivo sarà determinato direttamente dall'Ateneo e inserito nel sistema.

### **Articolo 36**

#### **Studenti senza residenza anagrafica in Italia**

Gli studenti italiani o stranieri senza residenza anagrafica in Italia devono utilizzare il modulo di dichiarazione cartaceo e dovranno allegare la documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e i patrimoni sono posseduti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche competenti per territorio.

Per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare tale dichiarazioni, la documentazione può essere richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

L'ISEE sarà determinato direttamente dall'Ateneo e inserito nel sistema.

### **Articolo 37**

#### **Studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri o da paesi in guerra.**

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri (articolo 13 del D.P.C.M. 9/4/2001), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartenga ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Agli studenti nelle condizioni suindicate si attribuisce all'ISEE un valore pari a zero e si applicheranno i precedenti articoli del Regolamento.

Si trascrive l'elenco dei Paesi particolarmente poveri riportato nel D.M. 3 maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2018: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia e Zimbabwe.

Il beneficio in argomento è applicabile anche agli studenti stranieri provenienti da paesi in guerra a seguito della presentazione della certificazione indicata nel secondo comma.

## Capo VII - Contributi corsi post lauream

### Articolo 38

#### Contributo annuale per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione

Per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione gli specializzandi, oltre l'imposta di bollo e, se dovuta, la Tassa regionale per il diritto allo studio, dovranno versare il contributo annuale riportato nella seguente tabella:

Contributo annuale per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione			
Facoltà	1° rata	Saldo	Totale
Medicina e chirurgia	500,50 €	500,50 €	1.001,00 €
Scienze economiche, giuridiche e politiche	803,55 €	889,75 €	1.693,30 €
Studi umanistici	347,00 €	556,10 €	903,10 €

Gli studenti iscritti a una scuola di specializzazione che dovessero concludere, entro l'anno accademico 2018/2019, tutti gli esami previsti e che dovessero sostenere, nell'anno accademico 2019/2020, solo l'esame di specializzazione saranno esonerati dal pagamento del saldo del contributo annuale.

### Articolo 39

#### Contributo per l'iscrizione ai Master

Per l'iscrizione ai master dovrà essere pagata la tassa di iscrizione, che sarà stabilita tra un importo minimo di 1.000,00 € e un importo massimo di 5.000,00 €.

### Articolo 40

#### Iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca

Gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, che sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento del contributo, ai sensi del D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

Gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento del contributo, ai sensi della L. n. 232/2016.

I dottorandi per risultare regolarmente iscritti dovranno versare annualmente l'imposta di bollo e la Tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuta.



#### **Articolo 41**

##### **Accertamenti sulle autocertificazioni**

L'Università di Cagliari eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente ai fini di una riduzione del contributo annuale onnicomprensivo avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, in particolare della banca dati dell'ISEE gestita dall'INPS.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle maggiorazioni previste dagli articoli 5 e 6, verrà applicato il contributo onnicomprensivo annuale nella misura massima di 4.602,18 €.

L'Amministrazione, come previsto dall'attuale normativa, comunicherà all'INPS i benefici (riduzione del contributo onnicomprensivo annuale ed esoneri dal pagamento) ottenuti dagli studenti a seguito dell'utilizzo dell'ISEE e si riserva di segnalare all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza tutti i casi che possono richiedere una validazione tra le tasse applicate, a fronte della dichiarazione presentata, e altri indicatori significativi rilevabili.

#### **Articolo 42**

##### **Aggiornamento del contributo onnicomprensivo annuale e degli altri importi**

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale verrà incrementato d'ufficio per i prossimi anni accademici del tasso di inflazione programmato, così come determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e riportato nei documenti programmatici.

La medesima percentuale d'aumento, pari al tasso di inflazione programmato di cui sopra, verrà annualmente applicata d'ufficio a tutti gli altri importi contributivi dovuti.



**Regolamento contribuzione studentesca**  
**Anno accademico 2019/2020**  
**Allegato 1 – Studenti in corso**

**Iscritti in Corsi di studio della Facoltà di Medicina e chirurgia**

Studenti, che hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse, (articoli da 14 a 22 del Regolamento contribuzione studentesca):

ISEE		Contributo onnicomprensivo
da	a	
0,00 €	23.000,00 €	0,00 €

Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse:

Fascia	ISEE		Studenti attivi Contributo onnicomprensivo annuale	Studenti inattivi Contributo onnicomprensivo annuale
	da	a		
1	0,00 €	6.558,90 €	319,30 €	419,30 €
2	6.558,91 €	10.917,59 €	387,15 €	487,15 €
3	10.917,60 €	15.276,27 €	458,25 €	558,25 €
4	15.276,28 €	19.634,15 €	524,95 €	624,95 €
5	19.634,16 €	20.050,91 €	531,50 €	631,50 €
6	20.050,92 €	20.466,86 €	536,40 €	636,40 €
7	20.466,87 €	20.883,62 €	541,25 €	641,25 €
8	20.883,63 €	21.300,38 €	546,15 €	646,15 €
9	21.300,39 €	21.716,33 €	551,05 €	651,05 €
10	21.716,34 €	22.133,09 €	557,80 €	657,80 €
11	22.133,10 €	22.549,85 €	564,45 €	664,45 €
12	22.549,86 €	22.965,80 €	571,10 €	671,10 €
13	22.965,81 €	23.382,56 €	577,80 €	677,80 €
14	23.382,57 €	23.799,31 €	584,50 €	684,50 €
15	23.799,32 €	24.215,27 €	591,20 €	691,20 €
16	24.215,28 €	25.300,00 €	646,95 €	746,95 €
17	25.300,01 €	26.400,00 €	679,75 €	779,75 €
18	26.400,00 €	28.600,00 €	713,05 €	813,05 €
19	28.600,01 €	87.723,05 €	Si applica la seguente formula: $1,03132*(18,30 + ((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)} + (83,5455+(0,0008125*ISEE))))$	Si applica la seguente formula: $100+1,03132*(18,30 + ((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)} + (83,5455+(0,0008125*ISEE))))$
20	Superiore a 87.723,05 € o non comunica l'ISEE		3.001,45 €	3.101,45 €

## Iscritti in Corsi di studio delle Facoltà di Biologia e Farmacia, Ingegneria e Architettura, Scienze

Studenti, che hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse, (articoli da 14 a 22 del Regolamento contribuzione studentesca):

ISEE		Contributo onnicomprensivo
da	a	
0,00 €	23.000,00 €	0,00 €

Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse:

Fascia	ISEE		Studenti attivi	Studenti inattivi
	da	a	Contributo onnicomprensivo annuale	Contributo onnicomprensivo annuale
1	0,00 €	6.558,90 €	319,30 €	419,30 €
2	6.558,91 €	10.917,59 €	386,55 €	486,55 €
3	10.917,60 €	15.276,27 €	456,45 €	556,45 €
4	15.276,28 €	19.634,15 €	521,95 €	621,95 €
5	19.634,16 €	20.050,91 €	527,80 €	627,80 €
6	20.050,92 €	20.466,86 €	532,60 €	632,60 €
7	20.466,87 €	20.883,62 €	537,35 €	637,35 €
8	20.883,63 €	21.300,38 €	542,10 €	642,10 €
9	21.300,39 €	21.716,33 €	546,90 €	646,90 €
10	21.716,34 €	22.133,09 €	553,50 €	653,50 €
11	22.133,10 €	22.549,85 €	560,05 €	660,05 €
12	22.549,86 €	22.965,80 €	566,60 €	666,60 €
13	22.965,81 €	23.382,56 €	573,20 €	673,20 €
14	23.382,57 €	23.799,31 €	579,75 €	679,75 €
15	23.799,32 €	24.215,27 €	586,35 €	686,35 €
16	24.215,28 €	25.300,00 €	641,85 €	741,85 €
17	25.300,01 €	26.400,00 €	674,40 €	774,40 €
18	26.400,00 €	28.600,00 €	707,25 €	807,25 €
19	28.600,01 €	87.723,05 €	Si applica la seguente formula: $1,03132*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)}+(85,345+(0,0005412*ISEE))))))$	Si applica la seguente formula: $100+1,03132*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)}+(85,345+(0,0005412*ISEE))))))$
20	Superiore a 87.723,05 € o non comunica l'ISEE		2.978,50 €	3.078,50 €

## Iscritti in Corsi di studio della Facoltà di Studi umanistici

Studenti, che hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse, (articoli da 14 a 22 del Regolamento contribuzione studentesca):

ISEE		Contributo onnicomprensivo
da	a	
0,00 €	23.000,00 €	0,00 €

Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse:

Fascia	ISEE		Studenti attivi Contributo onnicomprensivo annuale	Studenti inattivi Contributo onnicomprensivo annuale
	da	a		
1	0,00 €	6.558,90 €	283,25 €	383,25 €
2	6.558,91 €	10.917,59 €	350,50 €	450,50 €
3	10.917,60 €	15.276,27 €	420,30 €	520,30 €
4	15.276,28 €	19.634,15 €	485,70 €	585,70 €
5	19.634,16 €	20.050,91 €	491,55 €	591,55 €
6	20.050,92 €	20.466,86 €	496,30 €	596,30 €
7	20.466,87 €	20.883,62 €	501,05 €	601,05 €
8	20.883,63 €	21.300,38 €	505,85 €	605,85 €
9	21.300,39 €	21.716,33 €	510,60 €	610,60 €
10	21.716,34 €	22.133,09 €	517,20 €	617,20 €
11	22.133,10 €	22.549,85 €	523,70 €	623,70 €
12	22.549,86 €	22.965,80 €	530,30 €	630,30 €
13	22.965,81 €	23.382,56 €	536,85 €	636,85 €
14	23.382,57 €	23.799,31 €	543,45 €	643,45 €
15	23.799,32 €	24.215,27 €	550,00 €	650,00 €
16	24.215,28 €	25.300,00 €	605,50 €	705,50 €
17	25.300,01 €	26.400,00 €	638,05 €	738,05 €
18	26.400,00 €	28.600,00 €	670,80 €	770,80 €
19	28.600,01 €	87.723,05 €	Si applica la seguente formula: $1,03132*(18,3+((291,2032*2,48207^(0,00002809*ISEE)+(50,5+(0,000525*ISEE))))))$	Si applica la seguente formula: $100+1,03132*(18,3+((291,2032*2,48207^(0,00002809*ISEE)+(50,5+(0,000525*ISEE))))))$
20	Superiore a 87.723,05 € o non comunica l'ISEE		2.941,10 €	3.041,10 €

## Iscritti in Corsi di studio della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche

Studenti, che hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse, (articoli da 14 a 22 del Regolamento contribuzione studentesca):

ISEE		Contributo onnicomprensivo
da	a	
0,00 €	23.000,00 €	0,00 €

Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse:

Fascia	ISEE		Studenti attivi	Studenti inattivi
	da	a	Contributo onnicomprensivo annuale	Contributo onnicomprensivo annuale
1	0,00 €	6.558,90 €	273,50 €	373,50 €
2	6.558,91 €	10.917,59 €	340,75 €	440,75 €
3	10.917,60 €	15.276,27 €	410,60 €	510,60 €
4	15.276,28 €	19.634,15 €	476,10 €	576,10 €
5	19.634,16 €	20.050,91 €	481,95 €	581,95 €
6	20.050,92 €	20.466,86 €	486,75 €	586,75 €
7	20.466,87 €	20.883,62 €	491,50 €	591,50 €
8	20.883,63 €	21.300,38 €	496,30 €	596,30 €
9	21.300,39 €	21.716,33 €	501,05 €	601,05 €
10	21.716,34 €	22.133,09 €	507,65 €	607,65 €
11	22.133,10 €	22.549,85 €	514,20 €	614,20 €
12	22.549,86 €	22.965,80 €	520,75 €	620,75 €
13	22.965,81 €	23.382,56 €	527,35 €	627,35 €
14	23.382,57 €	23.799,31 €	533,90 €	633,90 €
15	23.799,32 €	24.215,27 €	540,50 €	640,50 €
16	24.215,28 €	25.300,00 €	596,00 €	696,00 €
17	25.300,01 €	26.400,00 €	628,55 €	728,55 €
18	26.400,00 €	28.600,00 €	661,35 €	761,35 €
19	28.600,01 €	87.723,05 €	Si applica la seguente formula: $1,03132*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)}+(40,92+(0,00054*ISEE))))))$	Si applica la seguente formula: $100+1,03132*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)}+(40,92+(0,00054*ISEE))))))$
20	Superiore a 87.723,05 € o non comunica l'ISEE		2.932,65 €	3.032,65 €



**Regolamento contribuzione studentesca**  
**Anno accademico 2019/2020**  
**Allegato 2 – Studenti fuori corso**

Studenti, che hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse, (articoli da 14 a 22 del Regolamento contribuzione studentesca):

ISEE		Contributo onnicomprensivo
da	a	
0,00 €	23.000,00 €	0,00 €

Studenti, che hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato studenti fuori corso iscritti da oltre un anno (vedi art. 1 lettera i) del Regolamento):

ISEE		Contributo onnicomprensivo annuale calmierato
da	a	
0,00 €	14.904,00 €	200,00 €
14.904,01 €	30.000,00 €	(ISEE-13.000,00) X 0,105

Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato o l'importo del contributo calmierato è superiore al contributo onnicomprensivo annuale stabilito dall'Ateneo, che nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto 2018 abbiano conseguito almeno 25 CFU o, se iscritti a corsi precedenti il D.M. 509/99, superato 3 esami:

ISEE		2° anno FC	3° anno FC e seguenti
da	a	Studenti attivi Contributo onnicomprensivo annuale	
0,00 €	89.999,99 €	Contributo studenti in corso + 5%	Contributo studenti in corso + 15%
Superiore a 89.999,99 € o non comunica l'ISEE		Contributo studenti in corso + 5%	Contributo studenti in corso + 20%

Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato, che nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto 2018 abbiano conseguito almeno 16 CFU o, se iscritti a corsi precedenti il D.M. 509/99, superato 2 esami:

ISEE		2° anno FC	3° anno FC e seguenti
da	a	Studenti attivi Contributo onnicomprensivo annuale	
0,00 €	89.999,99 €	Contributo studenti in corso + 10%	Contributo studenti in corso + 20%
Superiore a 89.999,99 € o non comunica l'ISEE		Contributo studenti in corso + 10%	Contributo studenti in corso + 25%

Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo, che nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto 2018 NON abbiano conseguito almeno 16 CFU o, se iscritti a corsi precedenti il D.M. 509/99, superato 2 esami

		2° anno FC	3° anno FC e seguenti	Studenti inattivi Contributo onnicomprensivo annuale
ISEE		Studenti attivi Contributo onnicomprensivo annuale		
da	a			
0,00 €	89.999,99 €	Contributo studenti in corso + 15%	Contributo studenti in corso + 25%	Contributo in base all'anno di FC di iscrizione + 100,00 €
Superiore a 89.999,99 € o non comunica l'ISEE		Contributo studenti in corso + 15%		
Superiore a 89.999,99 € o non comunica l'ISEE			Contributo studenti in corso + 30%	Contributo studenti in corso + 50% + 100,00 €



**Regolamento contribuzione studentesca  
Anno accademico 2019/2020**

**Allegato 3 – Studenti iscritti a Corsi di laurea erogati in modalità e-learning e blended-e-learning (modalità mista).**

Agli studenti iscritti a Corsi di laurea erogati in modalità e-learning e blended-e-learning (modalità mista), considerati i maggiori costi da sostenere per l'erogazione delle attività in teledidattica, ritenuto necessario poter garantire la continuità delle attività formative, valutato che alle Università telematiche non si applica la L. 232/2016, sono applicati gli articoli del presente regolamento, che fanno riferimento al calcolo della contribuzione e, in ogni caso, sarà applicato il seguente contributo onnicomprensivo annuale minimo (assorbente gli importi di contribuzione più bassi):

Modalità di erogazione della didattica	Contributo onnicomprensivo minimo annuale
Corsi erogati in modalità e-learning	2.315,00 €
Corsi erogati in modalità blended-e-learning (modalità mista)	1.716,75 €

Gli studenti verseranno il contributo onnicomprensivo in tre soluzioni temporali:

1. la prima rata da pagare entro il 4 ottobre 2019:
  - la sola imposta di bollo di 16,00 € per gli studenti che nel corrente anno si immatricolano e per gli esonerati, ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23;
  - di 796,00 € che comprende anche l'imposta di bollo di 16,00 € per gli studenti non esonerati, ai sensi degli articoli indicati nel punto precedente, che si iscrivono ad anni successivi al primo:
2. La seconda rata, da pagare entro il 30 giugno 2020, sarà così differenziata:
  - di 1.291,00 € per gli studenti non esonerati, ai sensi degli articoli indicati nel comma 1, che si sono immatricolati nel corrente anno.
  - di € 511,00 € per gli studenti non esonerati, ai sensi degli articoli indicati nel comma 1, che si sono iscritti ad anni successivi al primo.
3. La terza rata da pagare entro il 31 luglio 2020, contiene il saldo del contributo onnicomprensivo dovuto dagli studenti non esonerati, ai sensi degli articoli indicati nel comma 1 e negli articoli 23 bis e 23 ter.